SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144º — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 18 marzo 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETO 11 dicembre 2002.

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2003.

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero della salute:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

MINISTERO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Elenco degli enti cooperativi radiati dall'albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi dalla data della sua istituzione al 31 dicembre 2002.

03A01421

DECRETI PRESIDENZIALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 2003.

Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile. (Ordinanza n. 3266).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamità naturali nelle regioni Molise e Sicilia, nonché ulteriori disposizioni in materia di protezione civile;

Considerato che il 30 dicembre 2002 si è verificata una violenta esplosione del vulcano Stromboli con contestuale ingrossamento del mare prospiciente l'isola, che ha interessato anche le acque circostanti alle altre isole dell'arcipelago delle Eolie con conseguente grave pericolo per l'incolumità della popolazione del medesimo arcipelago;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 dicembre 2002 di conferimento, ex art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, sopra citato, al Capo del Dipartimento della protezione civile dei poteri di cui agli articoli 1, comma 1, primo periodo, e 2 del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

Considerato che il fenomeno di smottamento della sciara del fuoco del vulcano Stromboli, unitamente al conseguente maremoto, ha causato gravi danni alle strutture ed infrastrutture pubbliche e private presenti sull'isola di Stromboli nonché sulle prospicienti isole costituenti l'arcipelago delle Eolie;

Considerato che i danni citati in precedenza hanno causato ulteriori e gravi conseguenze al tessuto socio-economico dell'arcipelago delle isole Eolie nonché al regolare funzionamento dei servizi pubblici essenziali;

Ritenuto, per le ragioni sopra esposte, necessario e imprescindibile provvedere con la massima celerità ad emanare un primo provvedimento emergenziale che autorizzi i primi interventi urgenti atti a fronteggiare i danni verificatisi a seguito degli eventi di cui è cenno in premessa;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania, per la mitigazione del rischio idrogeologico ed idrico, per il potenziamento e l'attuazione delle reti radar e pluvio-idrometriche nel territorio nazionale ed altre misura urgenti di protezione civile»

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato e il sindaco del comune di Lipari effettuano gli interventi urgenti per rimuovere ogni situazione di pericolo per l'incolumità pubblica e privata, sia mediante il ripristino sia tramite la realizzazione di ulteriori adeguate infrastrutture, in particolare viarie e portuali, anche con specifico riferimento alle opere da realizzarsi nel comune di Lipari - frazione di Ginostra, atte a consentire il ritorno alle normali condizioni di vita, che attraverso il potenziamento delle strutture e mezzi di allerta - soccorso. I medesimi soggetti provvedono, altresì, ad effettuare interventi finalizzati alla prima assistenza e sistemazione delle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi in premessa citati nonché ogni attività afferente alla gestione dell'emergenza ed al funzionamento delle strutture ivi costituite.

Resta ferma la piena efficacia dei provvedimenti già adottati dal Capo del Dipartimento della protezione civile e dalle autorità locali finalizzati a fronteggiare il contesto emergenziale.

2. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ed il sindaco del comune di Lipari, in presenza di riscontrate compromissioni totali o parziali degli immobili, sono autorizzati ad individuare, anche mediante occupazioni d'urgenza, spazi da adibire a finalità pubbliche e private, anche connesse ad esigenze abitative, provvedendo alla realizzazione di ogni ulteriore iniziativa volta al relativo attrezzamento, anche ai fini della sistemazione di strutture prefabbricate o di tensostrutture.

3. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti provvedimenti volti a fronteggiare l'emergenza verificatasi nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 2003 i sindaci degli altri comuni possono rappresentare al Dipartimento della protezione civile, le specifiche esigenze di natura finanziaria per l'eventuale adozione di possibili misure economiche di carattere straordinario.

Art. 2.

1. Il sindaco del comune di Lipari è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari comunque evacuati un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nella abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 200,00. I predetti importi sono maggiorati di € 100,00 in presenza di portatori di handicap, ovvero di disabili con una percentuale di invalidità superiore al 67%, ovvero di persone di età superiore a 65 anni. I predetti contributi hanno decorrenza dalla data della evacuazione. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, i sindaci sono autorizzati ad erogare i contributi anche in misura diversa, nel limite massimo di € 500,00.

2. Il sindaco del comune di Lipari è altresì autorizzato a concedere un contributo in favore dei proprietari degli immobili danneggiati a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza, nel limite massimo di € 10.000,00, per gli interventi di riparazione finalizzati a restituire la necessaria funzionalità agli immobili stessi, sulla base di apposita relazione tecnica contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati, fatte salve le eventuali ulteriori determinazioni da assumere in ordine agli aiuti finanziari che potranno essere appositamente previsti, e rispetto ai quali il beneficio di cui al presente comma dovrà essere considerato un'anticipazione. Fino al completamento di detti interventi, in favore dei nuclei familiari per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 1, continuano a trovare applicazione i benefici di cui al presente articolo. Il contributo di cui al presente comma è alternativo, per i danni occorsi alle strutture utilizzate per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera *a)*, rispetto a quello previsto dal citato art. 3.

3. Il beneficio di cui al comma 1 può essere concesso dalla data di evacuazione e fintanto che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nella abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.

Art. 3.

1. Il sindaco del comune di Lipari è, altresì, autorizzato ad erogare:

a) un contributo pari al 70% del pregiudizio subito a favore dei titolari di attività commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, artigianali, professionali, di servizi, turistiche, edili, sportive, di trasporto e noleggio e della pesca che abbiano subito danni materiali alle strutture, mezzi e materiali utilizzati per l'esercizio delle attività medesime. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti l'entità del danno patito;

b) un contributo a favore dei soggetti di cui alla lettera *a)*, per i quali venga accertato il lucro cessante derivante dagli eventi di cui alla presente ordinanza. Il predetto contributo è correlato ai minori introiti realizzati nell'anno 2003 rispetto a quelli risultanti dalla dichiarazione dei redditi prodotti nell'anno 2002. Per la sospensione delle attività è concesso un contributo correlato alla durata della predetta sospensione e quantificato sulla base dei redditi prodotti nell'anno 2001 quali risultanti dalla dichiarazione presentata nell'anno 2002. A tal fine gli interessati allegano alla domanda di contributo copia della predetta dichiarazione, ovvero autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2000, n. 445. Per attività avviate nel corso dell'anno 2002, l'istanza deve essere corredata da perizia giurata, redatta da professionista autorizzato alla certificazione tributaria ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il reddito stesso è determinato sulla base di perizia giurata. Il presente contributo costituisce anticipazione su eventuali future provvidenze erogate sulla base del lucro cessante di cui al primo e al secondo capoverso del presente comma;

c) un contributo a favore dei titolari degli esercizi commerciali pari al 70% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi di cui alla presente ordinanza e non utilizzate, né più utilizzabili. A tal fine gli interessati allegano alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, dalla quale risulti la tipologia, la quantità ed il prezzo di acquisto delle merci in questione, accompagnata dalle relative fatture;

d) un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili distrutti o gravemente danneggiati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di € 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa della spesa;

e) un contributo a favore dei proprietari di beni mobili registrati e di quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili che abbiano subito la distruzione o il danneggiamento grave di detti beni pari al 40% del valore del danno subito, al netto degli eventuali indennizzi assicurativi, accertato con apposita perizia giurata; per i danni fino a € 2.500,00 si provvede sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Ove del caso, nei limiti di cui sopra, può essere ammesso a contributo l'importo del premio assicurativo pagato.

2. Il sindaco del comune di Lipari può, in presenza di acclarate situazioni di grave disagio socio-economico non rientranti nelle ipotesi di cui al presente articolo,

concedere un contributo massimo di € 1.000,00 ai soggetti che non abbiano potuto esercitare l'attività lavorativa in seguito agli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza.

3. I contributi di cui al presente articolo costituiscono anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste e non concorrono alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

1. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa nel comune di Lipari, sono sospesi, fino al 30 giugno 2003, i versamenti dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Per lo stesso periodo sono sospesi i termini per l'effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei predetti contributi.

2. La riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali non corrisposti per effetto della sospensione di cui al comma 1 avverrà mediante rate mensili pari a otto volte i mesi interi di durata della sospensione. Gli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione di cui al comma 1 sono effettuati entro il secondo mese successivo al termine della sospensione, mentre le rate di contributi sono versate a partire dal terzo mese successivo alla sospensione stessa.

3. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, residenti nei comuni di cui al comma 1, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi oggetto della presente ordinanza, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario, con decorrenza dalla data degli eventi di cui in premessa e comunque non oltre il 30 giugno 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonché l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.

4. L'indennità di cui al comma 3 è riconosciuta anche a favore dei lavoratori, residenti nel comune di Lipari, che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennità è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

5. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento, adottati a seguito degli eventi oggetto della presente ordinanza, è sospesa fino al 30 giugno 2003, ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 3. Le relative indennità sono erogate, a richiesta del lavoratore, dall'I.N.P.S.

6. Le indennità di cui ai commi 3 e 4 vengono corrisposte dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, dal lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

7. Per i datori di lavoro privati, operanti nel territorio del comune di Lipari, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.

8. Le istanze di cassa integrazione straordinaria conseguenti agli effetti prodotti dagli eventi oggetto della presente ordinanza, presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, e debitamente motivate in relazione agli eventi stessi, non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono beneficiare di specifici criteri di ammissibilità.

9. I lavoratori residenti nel comune di Lipari, iscritti nelle liste di mobilità di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 1991 e all'art. 4 della legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 30 giugno 2003.

10. I benefici di cui ai commi 3 e 4 non sono cumulabili tra loro.

Art. 5.

1. Il sindaco del comune di Lipari è autorizzato ad assumere, con contratto a tempo determinato, correlato alla durata dello stato di emergenza, personale, nel limite di 4 unità, da adibire ad attività anche amministrative, nonché a stipulare fino a 3 contratti di collaborazione coordinata e continuativa con professionisti per la necessaria attività di consulenza specialistica avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17.

Art. 6.

1. Nell'utilizzo dei fondi assegnati dall'Unione europea, la Regione siciliana, d'intesa con il Commissario delegato ed il sindaco di Lipari, riconosce priorità a progetti da realizzare nei territori colpiti dagli eventi oggetto della presente ordinanza. In tale contesto, in particolare, la Regione siciliana assicura il finanziamento dell'approdo da realizzarsi nel comune di Lipari - frazione di Ginostra.

Art. 7.

1. Gli oneri connessi alla realizzazione di tutte le iniziative, anche volte all'acquisizione di beni e servizi seppure poste in essere mediante affidamenti diretti a trattativa privata, in deroga alla normativa indicata al-

l'art. 17, effettuati dal Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato, dagli uffici del Dipartimento della protezione civile e dalle strutture costituite in loco sotto la direzione degli uffici dipartimentali nonché dal sindaco del comune di Lipari per fronteggiare l'emergenza, sono a carico dei fondi di cui all'art. 18.

Art. 8.

1. L'ufficio territoriale del Governo di Messina, nonché gli altri uffici territoriali di Governo direttamente coinvolti dagli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 di cui in premessa provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione degli eventi di cui alla presente ordinanza, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettuate.

Art. 9.

1. Per il comune di Lipari, in deroga a quanto disposto dall'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i termini in materia di programmazione e di bilancio sono differiti, dalla data di rispettiva scadenza, al 30 giugno 2003.

Art. 10.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stipulare polizze assicurative a garanzia di eventuali danni in favore dei liberi professionisti, iscritti ai relativi albi e collegi, che svolgano operazioni tecnico - scientifiche in osservanza di quanto disposto, relativamente al concorso alle attività di protezione civile degli ordini e dei collegi professionali, dall'art. 6, comma 2, della legge n. 225 del 24 febbraio 1992.

2. Ai predetti professionisti impiegati nell'attività emergenziale, è riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per vitto e alloggio, debitamente documentate, in misura corrispondente al trattamento di missione del personale statale appartenente all'area *C* del comparto Ministeri.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai dipendenti dalle regioni e dagli altri enti e amministrazioni pubbliche impiegati nelle attività di protezione civile.

Art. 11.

1. In favore del personale dell'ufficio territoriale del Governo di Messina, nonché del personale degli altri uffici territoriali di Governo direttamente coinvolti dagli eventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003 di cui in premessa, direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza, è autorizzata, fino al 28 febbraio 2003, la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario, nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al personale appartenente alla carriera prefettizia è corrisposta una indennità pari al 20% della retribuzione di posizione di cui all'art. 21, comma 1, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316. Alla liquidazione dei predetti compensi provvedono le competenti prefetture.

2. Al personale in servizio presso il Dipartimento della protezione civile a fronte dell'eccezionale impegno richiesto in relazione alle attività di emergenza di cui alla presente ordinanza è riconosciuta, per i giorni di effettiva presenza, per il mese di febbraio, una speciale indennità operativa mensile forfetariamente commisurata a 40 ore di straordinario festivo e notturno nonché compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione. Al personale del Dipartimento della protezione civile inviato nei territori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato in premessa, è riconosciuta per tutto il periodo di impiego *in loco*, una speciale indennità operativa omnicomprensiva, con la sola esclusione del trattamento di missione, forfetariamente parametrata su base mensile a 250 ore di straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

3. In favore dei Vigili del fuoco, del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate, della Capitaneria di porto, della Regione siciliana e del comune di Lipari direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di 100 ore mensili *pro-capite*, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione.

4. Al personale appartenente al Corpo forestale dello Stato in servizio presso l'ufficio coordinamento logistico del Corpo forestale dello Stato di Castelnuovo di Porto, direttamente impegnato nelle attività connesse alle situazioni emergenziali di cui alla presente ordinanza, si applica il disposto di cui al comma 2.

Art. 12.

1. Il Capo del Dipartimento della protezione civile - Commissario delegato ovvero il sindaco del comune di Lipari sono autorizzati a realizzare, avvalendosi delle deroghe di cui all'art. 17, un sistema di elisuperfici destinate ad attività di prevenzione dei rischi, di soccorso e di supporto logistico in caso di emergenza.

2. L'ispettore provinciale dei Vigili del fuoco di Messina è autorizzato ad acquisire, in deroga alla normativa di cui all'art. 17, mezzi e materiali idonei al potenziamento del distaccamento dei Vigili del fuoco di Lipari, entro un limite massimo di spesa pari ad € 250.000,00.

3. Il Ministero della difesa - Genio militare è autorizzato, in relazione agli eventi vulcanici e sismici verificatisi anche nella provincia di Catania, a potenziare le

proprie strutture mediante l'acquisizione, in deroga alla normativa di cui all'art. 17, di mezzi idonei a fronteggiare le emergenze in atto, entro un limite massimo di spesa di € 1.000.000,00.

4. Per consentire il celere conseguimento degli obiettivi previsti dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2002, n. 3260, all'art. 5 del medesimo provvedimento sono aggiunti i seguenti commi:

«2. In considerazione della particolare specializzazione che i componenti dei seggi d'asta per l'aggiudicazione delle gare attinenti alla fornitura, installazione e manutenzione di radar meteorologici doppler devono possedere in materia di campi elettromagnetici, della previsione e prevenzione dei rischi, nonché in ambito giuridico-amministrativo, il Capo del Dipartimento della protezione civile ed il Presidente della regione Basilicata, nella qualità rivestita ai sensi dell'ordinanza di protezione civile del 10 maggio 2001, n. 3134, procedono alla costituzione dei predetti seggi in deroga alla normativa vigente. Nel provvedimento di nomina verranno determinati i compensi spettanti al presidente ed ai componenti dei seggi d'asta.».

5. L'art. 8 dell'ordinanza 3260/2002 è integrato come segue:

«decreto del Presidente della Repubblica del 31 dicembre 1999, n. 554, art. 92;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24.».

6. Per le prioritarie esigenze di protezione civile di cui alla presente ordinanza, il Comando operativo di vertice interforze attiva, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie forme di collaborazione delle Forze armate in sede locale anche per la messa a disposizione di personale e mezzi militari con rimborso a carico dei fondi di cui al successivo art. 18.

Art. 13.

1. A ragione del grave disagio socio economico derivante dai peculiari fenomeni indotti dall'attività vulcanica in atto nell'isola di Stromboli, questi costituiscono causa di forza maggiore a tutti gli effetti contrattuali, in relazione alla possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione residente nell'isola di Stromboli con gli istituti di credito e bancari attesi i gravi ed imprevedibili eventi di forza maggiore verificatisi nella medesima isola.

Art. 14.

1. Al fine di potenziare il sistema di monitoraggio delle deformazioni del suolo e dei fondali delle aree dell'arcipelago delle isole Eolie interessate da attività di natura vulcanica e sismica, ivi compresa l'attività di emissione di gas in atto nelle acque antistanti l'isola di Panarea, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a stipulare una apposita convenzione, di durata correlata alla vigenza dello stato di emergenza, immediatamente esecutiva, con l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi. A tal fine l'Istituto predispone un apposito programma che viene sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

2. Al fine di sviluppare attività di studi, ricerche e documentazione il Dipartimento è autorizzato a stipulare una convenzione immediatamente esecutiva, sulla base delle indicazioni fornite dalla Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, con il Gruppo nazionale di vulcanologia; a tal fine il Gruppo predispone un apposito programma di ampliamento, per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita sull'arcipelago ed al superamento dell'emergenza, del progetto coordinato «Pericolosità del vulcano Stromboli», che viene sottoposto all'approvazione del Dipartimento della protezione civile.

3. Per il soddisfacimento delle nuove e maggiori esigenze del Dipartimento della protezione civile connesse all'espletamento, anche in sede locale, delle attività di emergenza, il Dipartimento medesimo è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, ed a stipulare fino a quattro contratti di collaborazione con docenti universitari e professionisti di provata competenza, nonché ad attivare convenzioni per il finanziamento di borse di studio, per lo svolgimento di attività di consulenza scientifica e specialistica; sono fatte salve le collaborazioni iniziate successivamente all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003.

Art. 15.

1. I cittadini soggetti agli obblighi di leva, residenti nel comune di Lipari possono chiedere la sospensione del servizio di leva al competente distretto militare, ovvero all'Ufficio nazionale per il servizio civile, che lo concedono entro sette giorni.

2. I medesimi soggetti di cui al comma 1, qualora già arruolati, possono, previa presentazione di apposita istanza, essere impiegati, ove ciò risulti assolutamente necessario, alle dipendenze del comune di Lipari, per le esigenze connesse alla realizzazione degli interventi necessari e fronteggiare l'emergenza. Le istanze sono presentate al competente comando di Corpo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. L'assegnazione viene concessa entro sette giorni dalla presentazione dell'istanza. Per coloro che non sono ancora incorporati le domande di utilizzo presso il comune di Lipari sono presentate, prima della chiamata alle armi al distretto militare di appartenenza. Il Comando militare, sulla base delle esigenze rappresentate dalle regioni, provvede all'assegnazione tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali.

Art. 16.

1. Il Commissario delegato, è autorizzato a predisporre, in collaborazione con il sindaco del comune di

Lipari, una apposita campagna informativa e di comunicazione attinente alle manifestazioni del vulcanismo presenti sul territorio del medesimo comune.

Art. 17.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza è autorizzata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, la deroga alla seguente normativa:

legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *f)*, art. 378;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 17 e 18 e successive modifiche ed integrazioni;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 58 e 81;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, art. 56;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche, articoli 10, 11, 12, 13, 15, 19 e 20;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

legge 31 maggio 1979, n. 191, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 1 e 13;

legge 8 agosto 1985, n. 431;

legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di valutazione di impatto ambientale;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 9, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 16;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18 e 19, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 402;

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12;

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 37-*bis*, 37-*ter*, 37-*quater*, 37-*quinquies* e 37-*sexies*, nonché delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;

decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, articoli 3, 5, 10, 13, 20 e 21;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, coordinato con le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65;

legge della Regione siciliana 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 3, 4, 5, 19, 23, 34, 34-*bis*, 36, 39 e 40;

legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10 e 20;

legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 71, 72;

legge 3 gennaio 1978, n. 1, articoli 3 e 4;

legge della Regione siciliana 6 gennaio 1996, n. 4, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 12, 14, 19, comma 2;

legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, art. 14;

legge della Regione siciliana 2 settembre 1998, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni articoli 1 e 3;

decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 7, 8, 11, 12, 18, 21, 23 e 25;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, articoli 9 e 10;

legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 14;

decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, articoli 1, 2, 3 e 4;

decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, capo II, sezione I ed articoli 151 e 156;

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, articoli 8 e 9;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 15, art. 6;

decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 4, 5, 7, 8, 80 e 84;

legge della Regione siciliana 3 dicembre 1991, n. 44, art. 24;

decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 31, 32, 33, 41 e 45;

legge 23 dicembre 1999, n. 488, articoli 26 e 27;

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999;

legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 9, 12, 13 e relativi decreti applicativi;

legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 138, comma 16;

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, articoli 7, 24, 35 e 36;

legge regionale 22 giugno 2001, n. 10;

contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001, art. 14;

contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali sottoscritto in data 5 ottobre 2001;

decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316;

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 81 e 151;

legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 31, 32, 33, 34 e 35;

delibera dell'Assessorato beni culturali ed ambientali della Regione siciliana del 23 febbraio 2001;

leggi regionali strettamente connesse all'attuazione degli interventi previsti nella presente ordinanza;

legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 24;

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articoli 1, 2, 3, 5.

2. Alla data di entrata vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325, le deroghe alle disposizioni di cui all'art. 18 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, agli articoli 3 e 4 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e agli articoli 10 e 20 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intendono riferite alle corrispondenti previsioni normative contenute nel predetto decreto legislativo.

Art. 18.

1, Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il sindaco del comune di Lipari è nominato funzionario delegato ed è autorizzato ad utilizzare i proventi derivanti dalla istituzione dei contributi di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della ordinanza n. 3225/2002, nonché una prima contribuzione di € 1.000.000,00, da parte del Dipartimento della protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente ordinanza si provvede a carico del Fondo della protezione civile, che interviene a titolo di anticipazione su future provvidenze destinate alle medesime finalità.

Art. 19.

1. Le disposizioni della presente ordinanza, nonché i benefici recati dalla medesima, trovano applicazione limitatamente al periodo di vigenza della dichiarazione di stato di emergenza di cui in premessa.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 marzo 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A03038

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 dicembre 2002.

Integrazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Vista la legge 29 novembre 1995, n. 522, recante «Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989»;

Visto l'emendamento all'appendice della Convenzione europea contro il doping nello sport contenente la nuova lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati e suo documento esplicativo entrato in vigore il 1° settembre 2001;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto il decreto 31 ottobre 2001, n. 440, recante «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive»;

Visto il decreto del Ministero della salute di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali del 15 ottobre 2002, recante «Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376»;

Vista la proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive espressa in data 16 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La sezione V della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, è così sostituita:

Sezione V - Pratiche e metodi vietati.

Sono proibiti i seguenti metodi e pratiche:

1) Doping ematico:

a) Processi che aumentano artificialmente la massa eritrocitaria.

Sono proibite le trasfusioni di sangue sia autologhe che eterologhe, salvo che per comprovate finalità terapeutiche. È altresì vietata la trasfusione di soli eritrociti.

È proibita la somministrazione di Epoetina di qualsiasi tipo e di qualsiasi altra sostanza atta a produrre una stimolazione eritropoietica.

È proibito l'uso di pratiche ipobariche;

b) Trasportatori di Ossigeno (Carrier).

Sono proibiti l'uso di procedure, metodi e composti che consentono alla massa plasmatica di aumentare il trasporto di ossigeno rispetto alle condizioni basali, ivi compresi:

Emoglobine modificate;

Poliemoglobine;

Emoglobine ottenute con tecniche ricombinanti;

Emoglobine coniugate;

Emoglobine microincapsulate;

Emoglobina destran-benzen-tricarbossilato (Hb-Dex-BTC);

Emoglobina bis-(3,5 dibromoscalicil) fumarato (alfa, alfa-HB);

Emoglobina - raffinosio;

Perfluorocomposti in grado di trasportare ossigeno, ivi compresi:

F-Tributilammina;

Fluosol DA 20 (Perfluorodecalina + perfluorotripropilammina);

Perfluorodecalina (Flutec PP5);

Perfluorottil Bromuro ($C_8F_{17}Br$);

Perfluorodiclorottano ($C_8F_{16}Cl_2$);

Dodecafluoropentano (DDFP);

Perfluorocarbossilato stabilizzato con microparticelle di Ag - $AgCO_2$ $(CF_2)n$-CF_3 con n = 10-12-14-16;

c) Modificatori allosterici dell'emoglobina.

È proibito l'uso di procedure, metodi e composti che consentono di modificare allostericamente l'emoglobina al fine di aumentare il rilascio di ossigeno della stessa a livello periferico, ivi compresi tutti i modificatori allosterici della serie RSR (2-[4-[(3.5 diclofenilcarbomoil) metil] -2 -metil -propionato), nonché la somministrazione di 2-3-difosfoglicerato e di metil-acetil-fosfato.

2) Sostanze che modificano artificialmente il pH, l'effetto tampone e/o il volume totale del sangue.

È proibita la somministrazione per infusione di tutte quelle sostanze che siano in grado di aumentare la volemia (o che comunque per effetto osmotico di aumentare la quantità di liquidi nel torrente circolatorio), di modificare il pH e/o l'effetto tampone del sangue ivi compresi:

Polimeri dei monosaccaridi;

Amido idrossidietilato (HES);

Destrano;

Gelatina;

Albumina umana;

Lattato soluzione di Ringer;

Acetato soluzione di Ringer;

Soluzioni ipertoniche di qualsiasi natura;

Soluzioni di bicarbonato Sodico ed altre soluzioni basiche;

3) Manipolazioni del campione per alterarne la sua integrità.

Sia prima che dopo la raccolta del campione è proibito l'uso di procedure, metodi e composti che alterano o sono indirizzati ad alterare l'integrità, la validità dei campioni nonché il regolare responso analitico, ivi incluse:

l'immissione in vescica attraverso cateterizzazione di «urina pulita», soluzione fisiologica, acqua distillata e di ogni qualsiasi altro liquido che possa alterare sia la concentrazione che la composizione del campione stesso;

l'addizione al campione di sostanze ossidanti (come Ipoclorito di Sodio. Perossido di Idrogeno) e di sostanze che comunque siano in grado di alterare la composizione quali/quantitativa del campione prelevato.

È altresì vietata l'alterazione della concentrazione del campione tramite aggiunta di qualsiasi solvente.

È vietata la sostituzione del campione.

4) Utilizzo di sostanze che alterano la composizione e la concentrazione del campione.

È vietata l'assunzione di tutte le sostanze che possano in qualsiasi modo alterare la normale escrezione urinaria di farmaci e/o mascherare l'eventuale assunzione di sostanze proibite per doping, ivi compresi:

Probenecid ed analoghi;

Bromantan;

Vasopressina e derivati;

5) Doping genetico.

È vietato il doping genetico o cellulare, che viene definito come l'utilizzo di geni, elementi di tipo genetico e/o cellule che hanno la capacità di migliorare la performance atletica.

6) Altri metodi e pratiche vietate.

Sono proibiti procedure, metodi e composti capaci di esplicare effetti anabolizzanti, o di produzione e rilascio endogeno di ormoni, ivi compresi gli omologhi e/o i derivati della serie delle «Ecdystétoides» e i peptidi di qualsiasi origine in grado di svolgere le azioni di sopra indicate.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro per i beni e le attività culturali
URBANI

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 137

03A03137

DECRETO 3 febbraio 2003.

Guida al corretto utilizzo delle lenti a contatto, avvertenze, precauzioni e rischi collegati all'uso.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 20 che prevede che, per singole tipologie di dispositivi, possono essere stabilite le prescrizioni da osservare per assicurare che la conservazione e la distribuzione dei dispositivi stessi siano conformi agli interessi sanitari;

Ritenuto che le lenti a contatto, ivi comprese le lenti a contatto per uso estetico, debbano, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, essere assoggettate a particolari cautele nella vendita;

Ritenuto, per motivi di interesse sanitario, di riservare la vendita delle lenti a contatto su misura agli esercenti l'arte ausiliaria di ottico;

Ritenuto, altresì, che la vendita delle lenti a contatto monouso giornaliere, correttive dei difetti visivi, prodotte industrialmente, che non necessitano di manutenzione sia consentita anche nelle farmacie dal farmacista o dal personale sotto il diretto controllo del farmacista che può suggerire agli utenti le necessarie istruzioni e cautele nell'utilizzo delle lenti stesse;

Ritenuto, ai fini della tutela della salute, di prescrivere che la vendita delle lenti a contatto su misura e di quelle prodotte industrialmente, ivi comprese le lenti colorate ad uso estetico non correttive dei difetti visivi, sia accompagnata dalla consegna all'utente di una guida contenente avvertenze, precauzioni e rischi collegati all'uso;

Sentito il Consiglio superiore di sanità il 24 luglio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La vendita diretta al pubblico di lenti a contatto su misura, correttive dei difetti visivi, ivi comprese quelle prodotte industrialmente, è, per motivi di interesse sanitario e di tutela della salute, riservata agli esercenti l'arte sanitaria ausiliaria di ottico. La vendita deve essere effettuata dall'esercente l'arte sanitaria ausiliaria di ottico direttamente o sotto il suo diretto controllo negli esercizi commerciali di ottica.

2. Le lenti a contatto monouso giornaliere, correttive dei difetti visivi, prodotte industrialmente, che non necessitano di manutenzione possono essere vendute altresì nelle farmacie dal farmacista o dal personale sotto il suo diretto controllo.

3. La vendita delle lenti a contatto di cui ai commi 1 e 2 e delle lenti a contatto colorate ad uso estetico non correttive dei difetti visivi, deve essere accompagnata dalla consegna all'utente di una guida contenente le avvertenze e le precauzioni d'uso per l'utilizzo in sicurezza delle lenti, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato *A* al presente decreto.

4. La prescrizione di cui al comma 3 decorre dal primo giorno del mese successivo a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

ALLEGATO *A*

GUIDA AL CORRETTO UTILIZZO DELLE LENTI A CONTATTO - AVVERTENZE, PRECAUZIONI E RISCHI COLLEGATI ALL'USO

L'applicazione e l'uso delle lenti a contatto possono essere eseguite solo quando le condizioni anatomo-funzionali dell'occhio del paziente lo consentono. Esistono infatti alcuni fattori di rischio, rilevabili dallo specialista, che possono risultare responsabili di complicanze o dell'insorgenza di fenomeni di intolleranza.

Il medico specialista e l'ottico applicatore della lente sono consapevoli di tali problematiche e solo dopo un accurato esame del soggetto possono consigliare o meno l'uso delle lenti a contatto.

Per utilizzare le lenti a contatto in sicurezza è necessario seguire attentamente le istruzioni d'uso per una corretta applicazione, rimozione, pulizia e manutenzione.

Al fine di evitare danni agli occhi è importante verificare l'assenza di controindicazioni dal medico oculista e sottoporsi a controlli periodici.

Utilizzare lenti a contatto sterili e non oltre il periodo raccomandato.

Al termine del periodo di utilizzo raccomandato nella confezione (giornaliero, bisettimanale, mensile, ecc.) le lenti dovranno essere sostituite con un nuovo paio.

È necessario rimuovere le lenti e consultare il medico in caso di arrossamenti, bruciori, sensazione di corpo estraneo o eccessiva lacrimazione, vista offuscata o altri disturbi della vista.

I farmaci diuretici, antistaminici, decongestionanti, tranquillanti possono provocare secchezza dell'occhio, in tal caso è necessario consultare il medico oculista.

Se una sostanza chimica viene a contatto con gli occhi sciacquare immediatamente e recarsi subito dal medico.

Evitare l'esposizione a vapori nocivi o lacche per capelli.

Utilizzare sempre soluzioni per lenti a contatto non scadute ogni volta che si ripongono le lenti e non usare mai acqua corrente per sciacquarle.

Non mettere mai le lenti in bocca per umidificarle.

Consultare il medico per le modalità di utilizzo durante le attività sportive.

Evitare l'uso di lenti a contatto in occasione di bagni al mare, in piscina e di docce nei luoghi pubblici.

Evitare l'uso di saponi contenenti creme, lozioni od oli cosmetici prima di utilizzare le lenti.

L'inosservanza delle norme per la corretta utilizzazione delle lenti a contatto può provocare gravi danni all'occhio.

Raramente possono verificarsi ulcere corneali responsabili di menomazioni visive.

Il rischio di contrarre la cheratite ulcerosa aumenta in caso di inosservanza delle norme di igiene e di uso e in caso di utilizzo delle lenti per un tempo più prolungato rispetto a quello raccomandato.

Il rischio di cheratite ulcerosa aumenta notevolmente nei fumatori.

Le lenti a contatto con protezione UV non sostituiscono gli occhiali da sole perché non ricoprono totalmente l'intero segmento anteriore. Pertanto, i portatori di lenti a contatto devono continuare a portare gli occhiali da sole in caso di esposizione ai raggi UV.

03A03285

DECRETO 19 febbraio 2003.

Revoca del decreto di sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lisoflu».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44 e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Visto il D.D. 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 novembre 2000, n. 259, concernente la sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni, di alcune specialità medicinali, tra le quali quella indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la domanda, pervenuta il 21 gennaio 2003, della ditta Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a., che ha chiesto la revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio disposta con il decreto dirigenziale sopra indicato, limitatamente alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Constatato che per la specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto, l'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio ha provveduto al pagamento della tariffa prevista dall'art. 29, comma 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Decreta:

Per le motivazioni esplicitate nelle premesse, è revocato con decorrenza immediata, limitatamente alla specialità medicinale sottoindicata, il D.D. 800.5/L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 ai sensi dell'art. 19, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178:

LISOFLU:

8 compresse solubili - A.I.C. n. 027564 020.

Ditta Sanofi-Synthelabo OTC S.p.a.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03138

DECRETO 19 febbraio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sympatol».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 17 dicembre 2002 della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

SYMPATOL:

sc im IV 6 fiale 1 ml 0,06 g - A.I.C. n. 003268 051.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 19 febbraio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A03139

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 12 dicembre 2002.

Definizione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, approvato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, gli articoli 25 e 29;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali ed, in particolare, l'art. 137, che riserva all'amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002, n. 33 con il quale è stata determinata, per l'anno scolastico 2001/2002, la consistenza delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici, sulla base dei piani regionali di dimensionamento delle istituzioni scolastiche, definiti per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233;

Preso atto che successivamente all'emanazione del citato decreto la consistenza degli organici è mutata per effetto di modifiche apportate, dagli organi competenti, a taluni dei piani regionali di dimensionamento;

Rilevata l'entità delle istituzioni scolastiche ed educative, così come risultante, per il corrente anno scolastico, al sistema informativo del Ministero;

Constatato, peraltro, che tale consistenza, globalmente considerata, risulta inferiore a quella definita con il decreto ministeriale 12 novembre 1999, n. 271, concernente la previsione delle dotazioni organiche regionali del personale dirigente da preporre alle istituzioni scolastiche rese autonome ai sensi del citato art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Informate le organizzazioni sindacali rappresentative;

Decreta:

Art. 1.

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici è definita, a decorrere dall'anno scolastico 2002/2003, secondo le entità indicate nella tabella «*A*», costituente parte integrante del presente provvedimento. Tali contingenti, ripartiti secondo la dimensione regionale, sono distinti per i settori formativi relativi alla scuola elementare e media, alla scuola secondaria superiore ed alle istituzioni educative.

Art. 2.

Ai medesimi fini, nell'unita tabella «*B*», costituente anch'essa parte integrante del presente decreto, è indicata la consistenza delle datazioni organiche del personale dirigenziale delle scuole ed istituti di lingua slovena delle province di Gorizia e Trieste.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, a norma dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Roma, 12 dicembre 2002

Il Ministro: MORATTI

Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 24

ALLEGATO *A*

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENTI SCOLASTICI

ANNO SCOLASTICO 2002/03

	ISTITUZIONI SCOLASTICHE		ISTITUTI EDUCATIVI		
REGIONE	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	CONVITTI NAZIONALI	EDUCANDATI FEMMINILI	TOTALI
ABRUZZO	202	89	3	0	294
BASILICATA	127	54	1	0	182
CALABRIA	426	172	4	0	602
CAMPANIA	1.002	366	6	1	1375
EMILIA ROMAGNA	380	177	2	0	559
FRIULI VENEZIA G.	125	61	1	1	188
LAZIO	641	307	5	0	953
LIGURIA	164	74	1	0	239
LOMBARDIA	933	371	3	1	1308
MARCHE	184	95	1	0	280
MOLISE	61	30	1	0	92
PIEMONTE	484	199	2	0	685
PUGLIA	651	273	2	0	926
SARDEGNA	292	131	2	0	425
SICILIA	863	320	2	1	1186
TOSCANA	365	186	2	1	554
UMBRIA	117	59	1	0	177
VENETO	509	230	1	2	742
TOTALE NAZIONALE	7.526	3194	40	7	10.767

ALLEGATO *B*

DOTAZIONI ORGANICHE DIRIGENTI SCOLASTICI

ANNO SCOLASTICO 2002/03

	ISTITUZIONI SCOLASTICHE		ISTITUTI EDUCATIVI	
REGIONE	SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE	CONVITTI NAZIONALI	EDUCANDATI FEMMINILI
FRIULI VENEZIA G. (Lingua Slovena)	13	6	0	0
TOTALE NAZIONALE	13	6	0	0

03A02975

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 marzo 2002.

Disposizioni integrative sulle modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione negli allevamenti zootecnici delle infezioni di lingua blu e influenza aviaria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto l'art. 129, comma 1, della medesima legge n. 388/2000, che prevede interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla malattia della «lingua blu», negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria, negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata, negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia Sharka, nonché interventi strutturali e di prevenzione, dell'encefalopatia spongiforme bovina, compreso il sostegno alla tracciabilità delle carni, e aiuti per l'eccezionale crisi agrumicola;

Visto il proprio decreto 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 giugno 2001, n. 145, con il quale sono state stabilite le modalità di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di lingua blu, influenza aviaria, flavescenza dorata e sharka;

Viste le osservazioni della Commissione europea del 2 ottobre 2001, n. AGR 23598, sulla conformità delle disposizioni contenute nel decreto 9 aprile 2001, agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C28/02) ed in particolare sulle aliquote contributive per le emergenze lingua blu ed influenza aviaria;

Sentiti i competenti settori tecnici delle regioni e delle province autonome;

Ritenuto di adeguare le aliquote contributive per le infezioni di lingua blu ed influenza aviaria, al punto 4.1.2.4 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 28 febbraio 2002;

Decreta:

Art. 1.

In conformità a quanto indicato nelle premesse, le disposizioni contenute nel decreto 9 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 25 giugno 2001, n. 145, sono modificate ed integrate come di seguito riportato.

1. Lingua blu negli allevamenti ovini.

c. Entità del contributo.

Il punto l. è sostituito dal seguente:

«1. Fino al 40% elevabile al 50% nelle zone svantaggiate. Tali massimali possono essere elevati rispettivamente al 45% ed al 55% a favore di giovani agricoltori, entro 5 anni dall'insediamento».

2. Influenza aviaria.

I punti *«b»* Interventi finanziabili, e «*c*» - entità del contributo, sono sostituiti dai seguenti:

«*b.» Interventi finanziabili.*

l. Miglioramento delle strutture produttive, di trattamento della pollina ed impianti per lo smaltimento in ambito aziendale degli animali morti o abbattuti a seguito di provvedimenti sanitari, per garantire la sicurezza igienico-sanitaria e migliorare il benessere degli animali, senza aumentare le capacità produttive;

2. Adeguare i sistemi produttivi ad ulteriori normative che prevedono nuovi standard di sicurezza igienico-sanitaria, ambientale e di benessere degli animali, favorendo anche le riconversioni produttive nell'ambito delle specie avicole, per esigenze sanitarie o di mercato, senza aumentare le capacità produttive;

3. Adeguamento di impianti di allevamento di galline ovaiole in gabbia, ai sistemi alternativi previsti dall'art. 4, comma 1, della direttiva 1999/74/CEE del Consiglio del 19 luglio 1999 che stabilisce nuove regole per la protezione delle galline ovaiole;

4. Adeguamento degli impianti per l'allevamento di galline ovaiole, polli da ingrasso, faraone, anatre, tacchini e oche, al regolamento CEE 2092/91, integrato dal regolamento CE 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999, ai fini delle produzioni biologiche;

5. Adeguamento degli impianti di fauna selvatica alle seguenti disposizioni: art. 10, comma 7, e art. 18, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997.

Le regioni stabiliscono le priorità in base alle richieste di intervento, tenuto conto delle disponibilità finanziarie derivanti dalla ripartizione degli stanziamenti di bilancio.

«c». Entità del contributo.

1. Fino al 40% elevabile al 50% nelle zone svantaggiate. Tali massimali possono essere elevati rispettivamente al 45% ed al 55% a favore di giovani agricoltori entro 5 anni dall'insediamento.».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2002

Il Ministro: ALEMANNO

Registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 27

03A03019

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 3 dicembre 2002.

Recepimento della direttiva 2002/78/CE della Commissione del 1º ottobre 2002 che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione, ora del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che adegua, da ultimo, la direttiva 70/156/CEE concernente l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE concernente la frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 31 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/12/CE che adegua, da ultimo, la direttiva 71/320/CEE in materia di frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la direttiva 2002/78/CE della Commissione del 1º ottobre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 267 del 4 ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi;

ADOTTA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Gli allegati I, IX e XV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 sono modificati conformemente all'allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1º gennaio 2003 è consentita, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa in circolazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato, da ultimo, dal presente decreto di recepimento della direttiva 2002/78/CE.

Art. 3.

1. A decorrere dal 1º giugno 2003 non è consentita, per motivi relativi ai sistemi di frenatura dei veicoli, la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni se tali ricambi non sono conformi alle prescrizioni del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato, da ultimo, dal presente decreto di recepimento della direttiva 2002/78/CE.

2. In deroga alle disposizioni del comma 1, per i pezzi di ricambio, è consentita la vendita o la messa in circolazione di gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni destinati al montaggio sui tipi di veicoli per i quali l'omologazione è stata concessa prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione 5 agosto 1974, di recepimento della direttiva 71/320/CEE, come modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, di recepimento della direttiva 98/12/CE, a condizione che tali gruppi di ricambio siano conformi alle prescrizioni della versione precedente del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 5 agosto 1974, modificato dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998, applicabile al momento della messa in circolazione di detti veicoli. In nessun caso i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni in questione potranno contenere amianto.

Art. 4.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2002

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 56

ALLEGATO

Gli allegati I, IX e XV al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 4 agosto 1998 sono modificati nel modo seguente.

1. Nell'allegato I, punto 2, si aggiungono seguenti punti 2.3-2.3.4:

«2.3. Guarnizioni, dei freni e gruppi di guarnizioni dei freni;

2.3.1. I gruppi di guarnizioni dei freni utilizzati per sostituire parti usurate devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV per le categorie di veicoli di cui al punto 1.1 dello stesso.

2.3.2. Se tuttavia i gruppi di guarnizioni dei freni sono di un tipo previsto dal punto 1.2 dell'appendice all'allegato IX e sono destinati al montaggio su un veicolo/asse/freno a cui si riferisce il documento di omologazione, non devono rispettare le prescrizioni dell'allegato XV, a condizione di rispettare le disposizioni dei punti da 2.3.2.1 a 2.3.2.2.

2.3.2.1. Marcatura: sui gruppi di guarnizioni dei freni devono essere apposte almeno le seguenti informazioni d'identificazione:

2.3.2.1.1. Nome o marca del costruttore del veicolo e/o del componente.

2.3.2.1.2. Marca e numero d'identificazione della parte del gruppo di guarnizioni dei freni come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

2.3.2.2. Imballaggio: I gruppi di guarnizioni dei freni devono essere confezionati in set per asse conformemente alle disposizioni seguenti:

2.3.2.2.1. Ogni confezione deve essere sigillata e realizzata in modo da evidenziare eventuali aperture.

2.3.2.2.2. Ciascuna confezione deve recare almeno le seguenti informazioni.

2.3.2.2.2.1. Quantità di gruppi di guarnizioni dei freni contenuti nella confezione.

2.3.2.2.2.2. Nome o denominazione commerciale del veicolo e/o del costruttore dei componenti.

2.3.2.2.2.3. Marca e numero d'identificazione del pezzo del gruppo di guarnizioni dei freni, come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

2.3.2.2.2.4. Numeri delle parti del set per asse come indicati nelle informazioni di cui al punto 2.3.4.

2.3.2.2.2.5. Informazioni sufficienti da consentire al consumatore di identificare i veicoli/assi/freni per i quali il contenuto della confezione è omologato.

2.3.2.2.3. Ciascuna confezione deve contenere istruzioni di montaggio, le quali contengano un particolare riferimento alle parti accessorie e indichino che i gruppi di guarnizioni dei freni devono essere sostituiti in set per asse.

2.3.2.2.3.1. In alternativa le istruzioni per il montaggio possono essere fornite in una confezione trasparente separata insieme alla confezione del gruppo di guarnizioni dei freni.

2.3.3. I gruppi di guarnizioni dei freni forniti ai costruttori di veicoli esclusivamente per l'uso durante l'assemblaggio dei veicoli non devono rispettare le prescrizioni dei punti 2.3.2.1 e 2.3.2.2 di cui sopra.

2.3.4. Il costruttore del veicolo deve fornire al servizio tecnico e/o all'autorità di omologazione le informazioni necessarie in un formato elettronico che collega i numeri delle parti in questione e la documentazione di omologazione.

Tali informazioni devono includere:

marche e tipi di veicoli;

marche e tipi di guarnizioni dei freni;

numeri dei pezzi e quantità di gruppi di guarnizioni dei freni;

numeri dei pezzi del set per asse;

numero di omologazione del sistema di frenatura per i tipi di veicoli in questione».

2. L'appendice 1 dell'allegato IX è modificata nel modo seguente:

a) La prima riga della scheda d'omologazione CE è sostituita da quanto segue:

Comunicazione (*) concernente.

(*) Su richiesta di chi presenta una domanda di omologazione ai sensi dell'allegato XV della direttiva 71/320/CEE, le informazioni contenute nell'appendice 3 dell'allegato IX della direttiva 71/320/CEE saranno fornisce dall'autorità che rilascia l'omologazione. Tali informazioni non saranno tuttavia fornite per scopi diversi dalle omologazioni ai sensi dell'allegato XV della direttiva 71/320/CEE».

b) Nell'addendum alla scheda di omologazione CE, i punti 1.2, 1.2.1 e 1.2.2 sono sostituiti da quanto segue:

«1.2. Guarnizioni dei freni.

1.2.1. Guarnizioni dei freni provate per tutte le prescrizioni pertinenti dell'allegato II.

1.2.1.1. Marche e tipi di guarnizioni dei freni.

1.2.2. Guarnizioni dei freni alternative provate ai sensi dell'allegato XII.

1.2.2.1. Marche e tipo di guarnizioni dei freni».

3. L'allegato XV è modificato nel modo seguente:

a) Il punto 6.1 è sostituito da quanto segue:

«I gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni conformi al tipo approvato a norma della presente direttiva devono essere confezionati in set per asse».

b) Il punto 6.3.4 è sostituito da quanto segue:

«un'indicazione che consenta al consumatore d'identificare i veicoli/assi/freni per i quali i gruppi contenuti nella confezione sono omologati».

03A02974

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 11 dicembre 2002.

Proroga del progetto relativo alla utilizzazione della «Napoli Art Card Campi Flegrei con trasporti» e sperimentazione del progetto relativo alla utilizzazione di due nuove tipologie di carte musei per l'ingresso agevolato in alcune sedi espositive della regione Campania.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Visto il decreto ministeriale 18 febbraio 2002 e successivo decreto ministeriale 25 giugno 2002, concernenti il progetto di vendita della «Napoli Art Card Campi Flegrei» nei musei statali di Napoli e nel complesso archeologico dei Campi Flegrei;

Vista la nota n. 3687 del 14 novembre 2002 della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali della Campania, relativa alla richiesta di proroga della «Napoli art card Campi Flegrei» per il 2003 e la contestuale richiesta di istituire due nuove card denominate «Campania arte card tre giorni con trasporti», costo € 25,00 (ridotto € 18,00) e Campania arte card sette giorni senza trasporti», costo € 28,00 (ridotto € 21,00) per l'ingresso agevolato in varie sedi espositive del sistema museale della Campania, nell'ambito di un accordo di programma elaborato d'intesa con la regione e finalizzato alla valorizzazione di tutto il sistema culturale campano;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 26 novembre 2002 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere le proposte in argomento per l'anno 2003, di concerto con la direzione generale per i beni archeologici e la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata fino al 31 dicembre 2003 la proroga del progetto relativo alla utilizzazione della «Napoli art card Campi Flegrei con trasporti», secondo le modalità stabilite con decreto ministeriale 18 febbraio 2002 e successivo decreto ministeriale 25 giugno 2002 e la sperimentazione del progetto relativo alla utilizzazione di due nuove tipologie di carte musei denominate «Campania art card tre giorni con trasporti» e «Campania art card sette giorni senza trasporti» per l'ingresso agevolato in alcune sedi espositive sella Campania, ed in particolare nei musei statali di seguito elencati e con le modalità stabilite per ciascuna tipologia di carta musei:

1) «Napoli art card Campi Flegrei con trasporti», costo: € 13,00 (intera),validità 72 ore - consente:

a) ingresso gratuito in due sedi espositive dell'intero circuito di visita stabilito d'intesa con la regione Campania, ridotto al 50% nelle rimanenti sedi espositive. I musei statali inclusi nel progetto sono i seguenti:

Napoli: Museo di Capodimonte; Museo di San Martino, Museo Archeologico nazionale, Palazzo Reale e Castel Sant'Elmo;

Pozzuoli (Napoli): complesso monumentale e archeologico dei Campi Flegrei (comprendente l'Anfiteatro Flavio, il Museo archeologico dei Campi Flegrei, il Parco archeologico di Cuma e Terme di Baia);

b) riduzione del 10% sul biglietto d'ingresso nel Museo Pignatelli Cortes e Duca di Martina di Napoli - costo ridotto: € 8,00 (riservato ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni) validità 72 ore - consente:

a) ingresso gratuito in tutte le sedi espositive incluse nel progetto «Napoli art card Campi Flegrei»;

b) riduzione del 10% sul costo del biglietto d'ingresso nel Museo Pignatelli Cortes e Museo Duca di Martina di Napoli;

2) «Campania arte card tre giorni con trasporti», costo € 25,00 (intera) - consente:

a) ingresso gratuito in due sedi espositive dell'intero circuito di visita stabilito d'intesa con la regione Campania e ridotto al 50% nelle rimanenti sedi espositive. I musei statali inclusi nel progetto sono i seguenti:

Napoli: Museo di Capodimonte, Museo di San Martino, Castel Sant'Elmo, Palazzo Reale, Museo Archeologico nazionale;

Pozzuoli (Napoli): Complesso monumentale e archeologico dei Campi Flegrei (comprendente l'Anfiteatro Flavio, il Museo archeologico dei Campi Flegrei, Parco archeologico di Cuma e Terme di Baia); Scavi di Pompei; Scavi di Ercolano; Scavi di Oplonti; Antiquarium di C.mare di Stabia; Museo archeologico di Boscoreale; Museo archeologico e Templi di Paestum; Scavi di Velia; Certosa di San Lorenzo di Padula; Complesso Vanvitelliano di Caserta (Palazzo Reale e Parco); Santa Maria Capua Vetere - Museo archeologico dell'antica Capua e Anfiteatro mitreo-campano; Museo dei Gladiatori;

b) riduzione del 10% sul costo del biglietto d'ingresso nel Museo Pignatelli Cortes e Museo Duca di Martina di Napoli;

costo ridotto € 18,00 (riservato ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni) - consente:

a) ingresso gratuito in tutte le sedi espositive inclusive nel progetto «Campania arte card tre giorni con trasporti»;

b) riduzione del 10% sul costo del biglietto nel Museo Pignatelli Cortes e Museo Duca di Martina di Napoli;

3) «Campania arte card sette giorni senza trasporti», costo € 28,00 (intera) - consente:

a) ingresso gratuito in tutte le sedi espositive incluse nel progetto «Campania arte card sette giorni». I Musei statali inseriti in questa tipologia di card sono gli stessi inclusi nel progetto «Compania arte card tre giorni»;

b) riduzione del 10% sul costo del biglietto d'ingresso nel Museo Pignatelli Cortes e Museo Duca di Martina di Napoli;

costo ridotto: € 21,00 (riservata ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni) - consente:

a) ingresso gratuito in tutte le sedi espositive incluse nel progetto «Campania arte card sette giorni»;

b) riduzione del 10% sul costo del biglietto d'ingresso nel Museo Pignatelli Cortes e Museo Duca di Martina di Napoli.

Art. 2.

La ripartizione degli introiti derivanti della vendita delle carte musei, tra Stato ed Enti coinvolti nell'iniziativa, è regolamentata da apposito atto convenzionale, nel rispetto delle quote stabilite con accordo di programma quadro allegato alla note n. 3687 del 14 ottobre 2002 della soprintendenza regionale citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà inoltrato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 dicembre 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 78

03A02943

DECRETO 11 dicembre 2002.

Autorizzazione all'utilizzo di «card» per l'ingresso gratuito in alcuni musei della regione Piemonte.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO - SERVIZIO III

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, Parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato Regolamento di cui al decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 1209 del 16 ottobre 2002 della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali del Piemonte, concernente la proposta di rinnovare, per il 2003, l'adesione dei Musei statali della città di Torino alle formule di accesso agevolato in vigore per la rete museale regionale, nell'ambito di un accordo con l'Associazione «Torino Città Capitale Europea»che ha, tra i suoi soci fondatori, gli enti locali della regione Piemonte, l'Università, il Politecnico, la Fondazione cassa di risparmio e la Compagnia di San Paolo di Torino;

Considerata la proposta di approvare per il 2003 l'utilizzo di tre formule di carte musei - «Abbonamento Musei Torino Piemonte», «Carta Musei Torino Piemonte» e «Torino Card» per l'ingresso agevolato nel sistema museale della Regione, comprendente i musei statali di Torino: Museo delle Antichità Egizie, Palazzo Reale, Armeria Reale, Galleria Sabauda e Museo di Antichità, a fronte del rimborso del 50% del valore nominale del biglietto per ogni effettivo ingresso registrato nei musei stessi;

Considerata la necessità di accogliere le proposte in argomento per l'anno 2003, di concerto con la direzione generale per i beni archeologici e la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, allo scopo di valorizzare il sistema museale piemontese, secondo le modalità concordate con l'associazione «Torino Città Capitale Europea» e incluse nella bozza di convenzione allegata alla nota n. 1209 del 16 ottobre 2002 della Soprintendenza regionale sopra citata;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei, che nella riunione del 26 novembre 2002 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È autorizzata fino al 31 dicembre 2003 l'utilizzazione delle card sotto specificate, per l'ingresso gratuito nei musei della regione Piemonte inseriti nel progetto elaborato dell'associazione Torino Città Capitale Europea, comprendenti i seguenti Musei statali di Torino: Museo delle Antichità Egizie, Palazzo Reale, Armeria Reale, Galleria Sabauda e Museo di Antichità.

1) «Abbonamento Musei Torino Piemonte»:

validità: annuale;

agevolazioni: ingresso gratuito in tutte le sedi espositive incluse nel progetto;

costo: € 36,00 (intero);

costo ridotto: € 20,50 (riservato a persone maggiori di 65 anni, studenti minori di 26 anni e soci delle Associazioni Amici dei Musei, aderenti alla formula «Abbonamento» - anno 2003;

costo rinnovo: € 30,50 (intero);

costo rinnovo ridotto: € 18,00 (riservato a abbonati dell'anno precedente, abbonati a La Stampa in Card, Settembre Musica 2003, Teatro Regio 2002/2003, Teatro Stabile di Torino 2002/2003, Torino spettacoli Teatro Stabile Privato 2002/2003, Unione Musicale 2002/2003, Associazione Amici Università di Torino, Soci Novacoop,

2) «Carta Musei Torino Piemonte»:

validità: sette giorni;

agevolazioni: ingresso gratuito in tutte le sedi espositive incluse nel progetto ad un adulto ed un minore di 12 anni;

costo: € 18,00;

3) «Torino card»:

validità 48 ore: costo € 14,00;

validità 72 ore: costo € 16,00;

agevolazioni: ingresso gratuito in tutte le sedi espositive incluse nel progetto ad un adulto ed un minore di 12 anni.

Art. 2.

La ripartizione degli introiti derivanti dalla vendita delle card tra i vari enti coinvolti nel progetto è regolamentata da apposito atto convenzionale in base a quanto stabilito nello schema di convenzione accluso alla nota n. 1209 del 6 ottobre 2002 della Soprintendenza regionale citata nelle premesse, fermo restando il rimborso del 50% del valore nominale del biglietto per ogni ingresso effettivo registrato in ciascun museo statale aderente all'iniziativa.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli Organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 11 dicembre 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 5 febbraio 2003
Ufficio controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 77

03A02944

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e delle norme statutarie e di regolamento citate in nota.

Dispone:

1. Irregolare funzionamento di alcuni uffici dipendenti dalla direzione regionale della Sicilia:

1.1 È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Gela nel giorno 27 febbraio 2003.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a seguito di quanto comunicato dall'ufficio locale di Gela con nota protocollo n. 5352 del 27 febbraio 2003, il medesimo, a causa di lavori sugli impianti ENEL e connessa interruzione della fornitura di energia elettrica, nel giorno a fianco indicato non ha potuto funzionare regolarmente.

Quanto sopra premesso ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio1999, n. 28.

Art. 10 del decreto legislativo n. 32/2001.

Palermo, 4 marzo 2003

Il direttore regionale: MAZZARELLI

03A03005

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloliq»

Estratto decreto n. 37 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: DICLOLIQ, nelle forme e confezioni: «"5% gocce orali, soluzione" flacone 15 ml» alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Farmaka S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Petrarca n. 22 - Italia, codice fiscale 04899270153.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5% gocce orali, soluzione» flacone 15 ml - A.I.C. n. 035236013 (in base 10) - 11MB5F (in base 32);

forma farmaceutica: gocce orali, soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Montefarmaco S.pa. - Pero (Milano).

Composizione: 100 ml di soluzione contengono:

principio attivo: diclofenac g 4,65;

eccipienti: colina soluzione al 50% - etanolo, glicerolo, potassio acesulfame, olio di ricino idrogenato 40 poliossilato, aroma menta, aroma pesca, acqua purificata.

Indicazioni terapeutiche: malattie reumatiche e localizzazione articolare:

artire rematoide, osteoartrosi;

malattie reumatiche a localizzazione extra-articolare: periartriti, borsiti, tendiniti, miositi, lombasciatalgie;

flogosi ed edemi di origine post-traumatica.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03015

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «No-gas Giuliani Carbosylane»

Estratto decreto n. 38 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: NO-GAS GIULIANI CARBOSYLANE, anche nella forma e confezione: «45 mg + 140 mg capsula» 24 capsule, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Giuliani S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Palagi n. 2, c.a.p. 20129, Italia, codice fiscale n. 00752450155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «45 mg + 140 mg capsula» 24 capsule - A.I.C. n. 026237038 (in base 10) - 0T0Q3G (in base 32);

forma farmaceutica: capsula rigida;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - Medicinale da banco o di automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: sessanta mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Cosmo S.p.a., stabilimento sito in Lainate (Milano), via C. Colombo n. 1 (confezionamento primario e secondario, controlli sul prodotto finito); Lamp San Prospero S.p.a., stabilimento sito in San Prospero S/S - Modena, via della Pace n. 25/A (confezionamento primario e secondario, controlli sul prodotto finito); Laboratoires Grimberg S. A., stabilimento sito in Conflans Sainte Honorine (Francia), Z.A. Des Boutries - Rue Leonardo da Vinci (produzione capsule sfuse).

Composizione: ogni capsula blu contiene:

principio attivo: carbone attivo 140 mg; dimeticone arricchito di silice 45 mg;

eccipienti: Sorbitan-mono-oleato 20 mg; polisorbato 80 10 mg;

componenti della capsula di gelatina: gelatina 77,18 mg; titanio biossido (E171) 0,78 mg; indigotina (E132) 0,037 mg.

Composizione: ogni capsula rossa gastroresistente contiene:

principio attivo: carbone attivo 140 mg; dimeticone arricchito di silice 45 mg;

eccipienti: sorbitan-mono-oleato 20 mg; polisorbato 80 10 mg;

componenti della capsula di gelatina: acetoftalato di cellulosa 15,4 mg; ftalato di etile 4,6 mg - gelatina 75,89 mg; titanio biossido (E171) 0,62 mg; eritrosina (E127) 1,48 mg; indigotina (E132) 0,0067 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi correlati ai gonfiori dello stomaco (aerofagia) e dell'intestino (meteorismo) dovuti ad accumulo di gas, e dolori ad esso associati, crampi, flatulenza, eruttazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nel *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03016

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ginaikos»

Estratto decreto A.I.C. n. 45 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: GINAIKOS nelle forme e confezioni: «1,5 mg gel» 28 bustine da 2,5 g.

Titolare A.I.C.: Solvay Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Grugliasco (Torino), via della Libertà n. 30, codice fiscale n. 05075810019.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «1,5 mg gel» 28 bustine 2,5 g;

A.I.C. n. 034727014 (in base 10), 113T36 (in base 32);

forma farmaceutica: gel;

classe: «A», prezzo: 11,67 euro;

classificazione ai fini dello fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: produttore del gel:

Abiogen Pharma S.p.a., stabilimento sito in via Meucci n. 36, 56014 Ospedaletto - Pisa;

in alternativa: Farmigea S.p.a., stabilimento sito in via G.B. Oliva n. 8, 56121 Ospedaletto - Pisa:

confezionato da: Ivers-lee Italia S.p.a., stabilimento sito in corso della Vittoria n. 1533, Caronno Pertusella (Varese);

controllato da: Abiogen Pharma S.p.a., stabilimento sito in via Meucci n. 36, 56014 Ospedaletto - Pisa.

Composizione: una bustina da 2,5 g di gel contiene:

principio attivo: estradiolo 1,5 mg (pari anidro);

eccipienti: carbossipolimetilene; alcool; metile paraidrossibenzoato; propile paraidrossibenzoato; trietanolamina: acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: sintomi da carenza estrogenica conseguenti a menopausa fisiologica o indotta chirurgicamente.

Decorrenza di efficacia del decreto: dallo data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03017

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Piroxicam Bruni».

Estratto decreto A.I.C. n. 46 del 17 febbraio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: PIROXICAM BRUNI nelle forme e confezioni: «20 mg capsule rigide» 30 capsule, «1% crema» tubo 50 g, «20 mg/ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 6 fiale.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Bruni S.n.c., con sede legale e domicilio fiscale in Santa Flavia - Palermo, corso Basilica Soluntina n. 67, c.a.p. 90017, Italia, codice fiscale n. 02656370828.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «20 mg capsule rigide» 30 capsule - A.I.C. n. 034859013 (in base 10), 117U05 (in base 32);

classe: «A - Nota 66» ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 16 novembre 2001, n. 405, come modificato dall'art. 9, comma 5, della legge 8 agosto 2002, n. 178;

prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 36, comma 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non ricade in alcuna delle situazioni di cui all'art. 29, comma 5, della legge n. 488/1999;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 - Pomezia (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: ogni capsula contiene:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: lattosio; amido di mais; talco; magnesio stearato; titanio biossido (E171); indigotina (E132); gelatina (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «1% crema» tubo 50 g;

A.I.C. n. 034859025 (in base 10), 117U0K (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: crema;

validità del prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 - Pomezia (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: 100 g di crema contengono:

principio attivo: piroxicam 1 g;

eccipienti: polietilenglicole 1000; monocetiletere; glicole propilenico; alcool cetostearilico; alcool feniletilico; profumo anallergico; esteri poliglicolici di acidi grassi; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «20 mg/ml soluzione iniettabile uso intramuscolare» 6 fiale;

A.I.C. n. 034859037 (in base 10), 117U0X (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Special Product's Line S.r.l., stabilimento sito in Pomezia (Roma), via Campobello n. 15 - Pomezia (produzione, confezionamento, controllo).

Composizione: ogni fiala 1 ml contiene:

principio attivo: piroxicam 20 mg;

eccipienti: propilenglicole; alcool etilico al 95% (100 mg/ml); alcool benzilico; nicotinamide; sodio idrossido; acido cloridrico concentrato; fosfato monosodico; acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni reumatiche infiammatorie e degenerative.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03018

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aerflu»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 78 del 18 febbraio 2003

Specialità medicinale: AERFLU: «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034493015.

Società: Pulitzer Italiana S.r.l., via Tiburtina n. 1004 - 00156 Roma.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti confezioni della specialità «Aerflu», «0,1% soluzione da nebulizzare» flacone 30 ml - A.I.C. n. 034493015, prodotti anteriormente al 22 agosto 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 341 del 18 luglio 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 18 febbraio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03014

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Buccalin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 110 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: BUCCALIN:

BB 4 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928016/.

AD 7 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928028/.

Società: Laboratorio farmaceutico S.I.T. Specialita igienico terapeutiche S.r.l. - Via Cavour, 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Buccalin», BB 4 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928016, «Buccalin», AD 7 compresse 0,2 g - A.I.C. n. 022928028, prodotti anteriormente all'8 marzo 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 31 dell'8 marzo 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 3 marzo 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03004

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dicloral»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 111 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: DICLORAL: «0,074 g/100 ml colluttorio» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032085019/.

Società: Prodotti Formenti S.r.l., via Correggio n. 43 - 20149 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Dicloral», «0,074 g/100 ml colluttorio» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 032085019, prodotti anteriormente al 5 settembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 424 del 12 luglio 2001 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 27 febbraio 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03010

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon»

Estratto del provvedimento di modifica di A.I.C. n. 112 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: GAVISCON:

«compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 024352015/;

«sospensione orale» flacone 200 ml - A.I.C. n. 024352039/.

Società medicinale: Reckitt Benckiser Healthcare Limited Dansom Lane HU8 7DS Hull (UK) (Gran Bretagna).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti della confezione della specialità «Gaviscon», «compresse masticabili» 40 compresse - A.I.C. n. 024352015, «Gaviscon», «sospensione orale» flacone 200 ml - A.I.C. n. 024352039, prodotti anteriormente al 22 aprile 2002, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 155 del 25 marzo 2002 possono essere dispensati per ulteriori centottanta giorni dal 17 aprile 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03011

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antalisin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 113 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: ANTALISIN: «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 029129018/.

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarroti Michelangelo n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità «Antalisin», «200 mg compresse rivestite con film» 12 compresse rivestite con film - A.I.C. n. 029129018, prodotti anteriormente al 18 settembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 384 del 20 giugno 2001 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 12 marzo 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03012

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Visustrin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 114 del 20 febbraio 2003

Specialità medicinale: VISUSTRIN: «100 mg/100 ml collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 015582012/.

Società: Centra Medicamenta OTC S.r.l., via Buonarroti Michelangelo n. 23 - 20093 Cologno Monzese (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: richiesta prolungamento smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Visustrin», «100 100 mg/100 ml collirio, soluzione» flacone 10 ml - A.I.C. n. 015582012, prodotti anteriormente al 18 settembre 2001, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 385 del 20 giugno 2001 possono essere dispensati improrogabilmente per ulteriori centottanta giorni dal 12 marzo 2003.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A03013

COMUNE DI BELLUSCO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Bellusco (provincia di Milano) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Descrizione	Aliquote
Abitazione principale	6‰ (sei per mille)
Abitazioni secondarie locate	6‰ (sei per mille)
Abitazioni possedute e non locate	7‰ (sette per mille)
Immobili diversi dalle abitazioni	6‰ (sei per mille)
Immobili posseduti da: *a)* organizzazioni di volontariato; *b)* cooperative sociali (ONLUS)	Esenti come da regolamento
Immobili non rientranti nei precedenti casi	6‰ (sei per mille)
Fabbricati realizzati da imprese e non venduti	6‰ (sei per mille)
Riduzioni: fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (previo accertamento)	-50% dell'imposta dovuta
Detrazione per abitazione principale e 1ª pertinenza	Euro 129,11

03A02713

COMUNE DI CAPRIANA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Capriana (provincia di Trento) ha adottato il 18 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Si comunicano *omissis* aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 così come esposte nel dispositivo punto 1) di delibera del Consiglio comunale n. 26 decreto direttoriale 18 dicembre 2002.

1. di determinare, a decorrere dall'anno di imposta 2003 le seguenti nuove aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli Immobili:

aliquota ordinaria I.C.I. pari al 5 per mille;

aliquota ridotta I.C.I. pari al 4 per mille per le abitazioni principali e loro pertinenze (comprese le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, fermo restando il requisito della residenza nel Comune); per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate, con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

detrazione per l'abitazione principale e sue pertinenze estesa oltre che per i soggetti passivi d'imposta, cioè proprietari, titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie, nonché per gli immobili concessi in locazione finanziaria, i locatori, anche per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie e proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari; per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea entro il primo grado (genitore/figlio), se nelle stesse il parente ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le case locate con contratto registrato, a persone residenti, se nelle stesse l'affittuario ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente; per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata pari ad € 125,00.

La detrazione è rapportata alla quota di possesso ed al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione si applica alla pertinenza dell'abitazione principale per la quota eventualmente non già assorbita dalla medesima;

nel caso in cui all'abitazione principale siano asservite più pertinenze il beneficio dell'aliquota ridotta e della detrazione è limitato ad un'unica unità immobiliare di pertinenza.

03A02714

COMUNE DI CAPRIGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Capriglio (provincia di Asti) ha adottato il 6 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposte comunale sugli immobili nella misura del 6 per mille.

Di confermare altresì, che per l'anno 2003 la detrazione per l'abitazione principale è prevista in € 103,29.

03A02715

COMUNE DI CASALGRASSO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Casalgrasso (provincia di Cuneo) ha adottato il 20 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare e confermare per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per tutti indistintamente gli immobili nella misura del cinque per mille;

2) di stabilire e di confermare, per l'anno 2003, le seguenti misure di riduzione e detrazione d'imposta:

tipologia degli immobili: immobili adibiti a prima casa;

riduzione d'imposta: ==

detrazione d'imposta: € 104,00.

03A02716

COMUNE DI CAVAGLIÀ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cavaglià (provincia di Biella) ha adottato il 4 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di mantenere invariata l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura unica del 5 per mille;

di mantenere la detrazione per abitazione per abitazione principale nella misura prevista dalla legge di € 103,29.

03A02717

COMUNE DI CHIUPPANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Chiuppano (provincia di Vicenza) ha adottato il 20 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare l'aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

2) di confermare l'aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze iscritte nelle categorie catastali C2 - C6 e C7;

3) di confermare la detrazione prevista per l'immobile adibito ad abitazione principale nella misura di € 103,29.

03A02718

COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Colognola ai Colli (provincia di Verona) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. attualmente in vigore, come risultanti dal seguente elenco:

aliquota ordinaria: 6,5 per mille;

aliquota per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente e per i fabbricati ad essa equiparati, ai sensi dell'art. 22 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I. citato in premessa: 5 per mille;

detrazione per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente: € 103,30.

03A02719

COMUNE DI CRESSA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cressa (provincia di Novara) ha adottato il 10 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5 per mille con la detrazione di € 103,29 dell'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, calcolata senza riduzioni in base all'aliquota di cui sopra sino a concorrenza del suo ammontare.

03A02720

COMUNE DI CUCCARO MONFERRATO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cuccaro Monferrato (provincia di Alessandria) ha adottato l'8 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2001 l'aliquota nella misura differenziata in relazione alla tipologia d'uso degli immobili nel modo seguente:

aliquota ordinaria: 5,5 per mille;

abitazione principale: 5,5 per mille;

detrazione: € 113,62;

immobili tenuti a disposizione: 5,5 per mille (sono da considerarsi nella predetta categoria gli immobili posseduti come residenza secondaria);

aliquota agevolata: 3 per mille (a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili);

Tale aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

03A02721

COMUNE DI CUGGIONO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Cuggiono (provincia di Milano) ha adottato l'8 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, nella misura di cui al prospetto seguente le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I., istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

a) unità immobiliari adibite ad abitazione principale e pertinenze: aliquota 4,7 per mille;

Terreni agricoli: aliquota 4,7 per mille;

Altri immobili: aliquota 6 per mille;

Aree fabbricabili: aliquota 6 per mille;

2. di determinare ai sensi dell'art. 8, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992m n. 504 e s.m. per l'anno 2003, le detrazioni di imposta come abitazione principale dei soggetti passivi percettori di redditi I.N.P.S. (pensionati, cassa integrati, persone in mobilità) aventi reddito complessivo annuo del nucleo familiare dimorante abitualmente nell'immobile riferito all'anno 2002 inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non superiore ai seguenti valori:

Numero componenti nucleo familiare	Importo in Euro
1	5.164,57 (lire 10.000.000)
2	8.521,54 (lire 16.500.000)
3	11.103,82 (lire 21.500.000)
4	13.066,36 (lire 25.300.000)
5	15.235,48 (lire 29.500.000)
6	17.249,66 (lire 33.400.000)
7 e oltre	19.236,84 (lire 37.300.000)

Detrazioni € 129,11 (lire 250.000)

b) di stabilire che ai sensi dell'art. 3 comma 55 modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dall'imposta dovuta per unità immobiliari adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 (pari a Lire 200.000) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale condizione;

3) di dare atto che ai sensi del comma 1, dell'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'imposta sarà ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitati e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, da accertarsi con le modalità previste dal medesimo comma;

4) Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, compre previsto dal comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662/1996;

03A02722

COMUNE DI DIANO SAN PIETRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Diano San Pietro (provincia di Imperia) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili:

ordinaria: 6,5 per mille ridotta in favore delle persone fisiche residenti nel comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 4,5 per mille;

2) di applicare le detrazioni previste obbligatoriamente per legge, a favore dell'abitazione principale, nella misura di € 103,29.

03A02723

COMUNE DI DRENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Drena (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare, per quanto esposto in premessa, per l'anno 2003, nella misura del 5 (cinque) per mille l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicarsi a tutti gli immobili, presupposto di imposta ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992 e ss.mm., ad eccezione di quelli soggetti alle aliquote di seguito delineate;

2. di confermare, ai sensi dell'art. 3 comma 53 della legge n. 662/1996, la diversificazione dell'aliquota di cui al punto 1, del presente dispositivo al 6 per mille per le aree fabbricabili;

3. di confermare, altresì, per l'anno 2003, in € 129,00.= la detrazione prevista all'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e ss. mm. ed ii. per l'imposta dovuta:

a) per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

dalle persone fisiche soggetti passivi residenti nel Comune;

dai soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

dalle persone anziane o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che le stesse non risultino locate;

b) per un'unica unità immobiliare classificata o classificabile nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che costituisce pertinenza dell'abitazione principale, solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale;

c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il 1º grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente;

03A02724

COMUNE DI GAMALERO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gamalero (provincia di Alessandria) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di fissare per l'anno 2003, per i motivi esposti in premessa, l'aliquota unica I.C.I. del comune di Gamalero nella misura del 6 (sei) per mille;

(Omissis).

3) di dare atto che la detrazione relativa all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dal comma 55 dell'art. 3 legge n. 662/1996 è nella misura di € 103,29.

03A02725

COMUNE DI GESSATE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gessate (provincia di Milano) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

di confermare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. in vigore nell'anno 2002, pari al 5 per mille.

03A02726

COMUNE DI GORGONZOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gorgonzola (provincia di Milano) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire le seguenti aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per questo comune con effetto dal 1º gennaio 2003:

5.5 per mille per le abitazioni principali con la detrazione di € 145,00= rapportata al periodo dell'anno durante il quale si verifica tale destinazione;

5.5 per mille per l'unità immobiliare, nel numero di una o più, qualificabile come pertinenza, anche se distintamente iscritta in catasto, in quanto parte integrante dell'abitazione principale di residenza, purché sia destinata ed effettivamente utilizzata in modo durevole a servizio della stessa unità immobiliare principale e purché classificata e/o classificabile nelle categorie catastali C/2 (cantine e locali di deposito), C/6 (stalle, scuderie, rimesse, autorimesse), C/7 (tettoie chiuse o aperte e posti auto) e direttamente utilizzata dal soggetto passivo (proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale di godimento) tenuto al pagamento dell'imposta per l'abitazione principale, con l'esclusione delle pertinenze oggetto, a qualunque titolo, di detenzione da parte di terzi;

5.5 per mille per le abitazioni concesse in uso gratuito a genitori o figli a condizione che il soggetto che l'utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora (detrazione € 145,00=, con presentazione all'ufficio tributi entro il termine della scadenza della prima rata (30 giugno), dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate;

5.5 per mille per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza anagrafica presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti in alcun modo locata (detrazione € 145,00=), con presentazione all'ufficio tributi entro il termine della scadenza della prima rata (30 giugno), dell'attestazione della sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto sopra richiamate;

6 per mille per terreni agricoli, aree fabbricabili, altri fabbricati (box non di pertinenza dell'abitazione principale, uffici, negozi, capannoni, etc.);

7 per mille per gli immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze (box, cantine, solai, soffitte, etc.) locati con qualunque tipo di canone diverso da quello concertato, o non locati.

Per gli altri fabbricati (box non di pertinenza dell'abitazione principale, uffici, negozi, capannoni, etc.) locati;

4 per mille per gli immobili che siano stati concessi in locazione con contratto di tipo concertato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione, con presentazione all'ufficio tributi entro il termine della scadenza della prima rata (30 giugno), della copia del contratto.

03A02727

COMUNE DI GRIZZANA MORANDI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Grizzana Morandi (provincia di Bologna) ha adottato il 16 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003, le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

unità immobiliare adibita ad abitazione principale aliquota 6 per mille;

restanti immobili aliquota 7 per mille.

2. Di confermare per l'anno 2003, la detrazione di imposta, espresa in euro come di seguito indicato:

detrazione per abitazione principale € 103,291.

03A02728

COMUNE DI GUALTIERI

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Gualtieri (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di determinare per l'anno 2003, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili che sarà aplicata in questo comune nelle seguenti misure:

6 per mille ordinaria per tutti gli immobili;

5,7 per mille ridotta per abitazione principale;

2. Di stabilire che la detrazione per abitazione principale rimane fissata in € 103,29.

(Omissis).

03A02729

COMUNE DI LAGOSANTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Lagosanto (provincia di Ferrara) ha adottato il 21 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Di stabilire per l'anno 2003 un'aliquota pari al 4 per mille, per i fabbricati di nuova costruzione, resi agibili dal 1º gennaio 2003, aventi le caratteristiche delle categorie catastali D1 e D7, posseduti ed utilizzati nell'esercizio di attività artigianali e di industria;

Di stabilire per l'anno 2003 l'aliquota ICI nella misura del 7 per mille, per tutte le altre tipologie di immobili:

Di confermare per l'anno 2003 la maggiore detrazione per l'abitazione principale in EURO 258,23, con i medesimi criteri di applicazione già in essere per il 2002, salvo l'adeguamento dei limiti di reddito;

I destinatari della maggiore detrazione di EURO 258.23 che compete alle abitazioni principali, con possesso del solo appartamento abitato e annesso garage, saranno i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione di dette abitazioni che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) pensionati e portatori di handicap, monoreddito, che abbiano un reddito da pensione non superiore a EURO 8.394,47 annui lordi riferito all'anno 2002, ed essere in condizione non lavorativa.

b) pensionati e portatori di handicap con attestato di invalidità civile con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a euro 13.556,06 più euro 1.037,08 per ogni persona a carico.

c) disoccupati - lavoratori in Cassa Integrazione Straordinaria - in mobilità, con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF di tutti i componenti del nucleo famigliare fino a euro 13.556,06 più euro 1.037,08 per ogni persona a carico.

d) famiglie numerose in possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale proprietà immobiliare del contribuente al 1º gennaio 2003:

nucleo famigliare composto da 6 o più componenti al 1º gennaio 2003

reddito famigliare riferito all'anno 2002 non superiore a euro 50.366,82 lordi annui nel caso di una famiglia di 6 componenti, a tale reddito si aggiungono EURO 8.394,47 lordi annui per ogni componente superiore a 6.

e) Titolari di assistenza sociale a livello comunale a norma del vigente regolamento, se non già beneficiari secondo quanto già previsto ai punti precedenti.

Sia nel caso della lettera *b)* (pensionati e portatori di handicap) che alla lettera *c)* (disoccupati) ed alla lettera *d)* (famiglie numerose), l'applicazione del beneficio della maggiore detrazione è subordinato alla condizione che gli altri componenti del nucleo famigliare non possiedano alcuna proprietà immobiliare.

Per reddito complessivo deve intendersi anche quello derivante da interessi su depositi, titoli, ecc.; di determinare le seguenti modalità applicative:

1) I contribuenti interessati dovranno presentare, direttamente o con raccomandata all'Ufficio Tributi del Comune, entro la scadenza di presentazione della dichiarazione dei redditi, apposita richiesta - autocertificazione, dichiarando di essere in possesso dei requisiti per il riconoscimento del diritto alla maggiore detrazione I.C.I.;

2) I contribuenti che abbiano inviato la richiesta nei termini potranno, al momento del pagamento dell'I.C.I. potranno già tenere conto della detrazione nella misura richiesta.

(Omissis).

03A02730

COMUNE DI MELAZZO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Melazzo (provincia di Alessandria) ha adottato il 23 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di aumentare per l'anno 2003, la detrazione ai fini I.C.I. per gli immobili adibiti ad abitazione principale da € 103,29 e € 120,00;

2. Di disporre per l'anno 2003 l'aumento della detrazione ai fini I.C.I. da € 103,29 e € 258,23, previa domanda da parte degli interessati, alle seguenti categorie di contribuenti:

invalidi al 100%;

pensionati unici occupanti possessori unicamente della casa d'abitazione, con reddito inferiore a € 7.230,40.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 aprile 2003, all'ufficio tributi.

(Omissis).

03A02731

COMUNE DI MONCALVO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003

Il comune di Moncalvo (provincia di Asti) ha adottato il 6 febbraio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

Confermare per l'anno 2003, nella misura unica del 5,5 per mille l'aliquota dell'I.C.I. per le unità immobiliari di questo comune.

Confermare in € 129,11 la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale - come regolata al punto 2, comma 55, art. 3, legge 662/96 - e per quelle previste al comma 56, stesso articolo (abitazioni posseduta da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari).

(Omissis).

03A02732

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 2003, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi ai singoli mesi del 2002 e 2003 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

ANNI E MESI		INDICI (Base 1995=100)	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
2002	Febbraio	116,9	2,3	5,3
	Marzo	117,2	2,4	5,3
	Aprile	117,5	2,4	5,5
	Maggio	117,7	2,3	5,4
	Giugno	117,9	2,3	5,2
	Luglio	118,0	2,3	5,1
	Agosto	118,2	2,5	5,3
	Settembre	118,4	2,6	5,2
	Ottobre	118,7	2,6	5,2
	Novembre	119,0	2,7	5,0
	Dicembre	119,1	2,7	5,0
	Media	*117,9*		
2003	Gennaio	119,6	2,7	5,0
	Febbraio	119,8	2,5	4,8

03A03284

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla proposta di riconoscimento dell'indicazione geografica protetta «Abbacchio romano» del Ministero delle politiche agricole e forestali. (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 44 del 22 febbraio 2003).

Nel comunicato relativo alla proposta di riconoscimento citata in epigrafe, pubblicata nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art. 5, riportato alla pag. 22, seconda colonna, all'ultimo rigo, dove è scritto: «Agnello "da latte" (sino ai *3* kg di peso morto).», leggasi: «Agnello "da latte" (sino agli *8* kg di peso morto).».

03A03136

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501064/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.